



## Presidente

Fasc. Anac n. 4283/2021 (da citare nella corrispondenza)

### Oggetto

Comune di Ancona: Lavori di bonifica del sottofondo stradale di Viale della Vittoria (importo a base d'asta: 712.000 euro; CIG: 66581352D1).

Nota di definizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici attribuite all'Autorità ai sensi degli articoli 211 e 213 del D.lgs. 50/2016, è stata effettuata una ricerca sulle fonti aperte al fine di acquisire informazioni sulla fase esecutiva della procedura.

Dalle pagine web si è appreso che il collaudo dei lavori di bonifica avrebbe avuto esito negativo, che l'amministrazione avrebbe fatto ricorso ad una variante di importo molto rilevante, ed infine che l'area in questione sarebbe stata oggetto di ulteriori lavori di manutenzione.

L'Autorità, rilevando possibili profili di competenza, ha, dunque, inoltrato alla Stazione appaltante, con nota prot. n. 76002 del 20.10.2021 richiesta di informazioni preliminari al fine di conoscere l'esito del collaudo, richiedendo una relazione esplicativa dell'iter procedurale che rappresentasse lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione, e contestuale richiesta di allegazione della documentazione di maggiore interesse.

A fronte del mancato riscontro, previo sollecito inoltrato con nota prot. n. 83004 del 18.11.2021 è stato interessato, con nota prot. n. 85821 del 30.11.2021 l'ufficio USAN dell'Autorità che ha provveduto all'avvio del procedimento sanzionatorio e successivamente ha fornito per l'istruttoria in oggetto il riscontro trasmesso dal Responsabile della Direzione lavori pubblici – Ing. S.C.

In tale nota il Responsabile, nel dare atto della non volontarietà del mancato riscontro, addebitabile ad errori operativi/gestionali della posta interna, comunicava l'avvenuta conclusione della procedura in oggetto con approvazione del relativo collaudo mediante Determinazione Dirigenziale n. 460 del.04.03.2020.

In particolare, nell'approvazione del Certificato di Collaudo dei lavori in oggetto, si certificava la collaudabilità dei lavori "ad eccezione del tappeto di usura", a causa dell'utilizzo di materiale non conforme alle prescrizioni del capitolato, rilevato a seguito delle prove di laboratorio effettuate durante le operazioni di collaudo.

A fronte di tali difformità, come rilevato dal Dirigente nella nota di riscontro e riferito nell'atto di collaudo, sono state effettuate diverse richieste di intervento di ripristino del materiale non conforme all'impresa appaltatrice, la quale, però non ha mai adempiuto alle richieste, contestando il certificato di collaudo ed apponendo le proprie riserve. Per tale motivo è stata stabilita una somma in detrazione con conseguente riconoscimento di un credito in favore del Comune di Ancona in 126.740,66 euro (al netto dell'IVA) da parte dell'impresa esecutrice Coripar srl.



Il Responsabile riferiva, altresì, che con nota prot. n. 23586 del 10.02.2021, la Direzione Lavori Pubblici ha provveduto alla trasmissione alla Direzione Avvocatura del Comune di Ancona della documentazione necessaria per l'esperimento della procedura legale di riscossione del credito spettante all'Amministrazione.

Conclusivamente rilevava che la sede stradale oggetto dell'intervento, fin dalla data della certificazione di ultimazione dei lavori (emessa il 13 aprile 2017) è risultata sempre aperta al pubblico, fruibile e in buone condizioni.

Orbene, a fronte delle, pur tardive, iniziative intraprese dalla stazione appaltante per il recupero delle somme spettanti e poste in detrazione, dall'analisi degli elementi acquisiti sono emerse diverse anomalie.

In primo luogo l'esistenza del credito in favore dell'amministrazione, derivante dalla minore qualità del tappeto d'usura rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale rilevata dal Collaudatore nell'atto di collaudo, era già stata segnalata dalla Direzione Lavori nel verbale di contestazione lavori del 24.01.2017, ciò nonostante si è provveduto al pagamento dei SAL anche successivamente (3' SAL del 18 maggio 2017).

Tale situazione integra una violazione dell'articolo 180 del D.P.R. 207/2010 in riferimento agli accertamenti e registrazione dei lavori spettanti al DL, stante il pagamento all'impresa di lavorazioni eseguite in difformità.

Si ritiene, pertanto, che una maggiore, attenta e più tempestiva attività della DL avrebbe potuto evitare il pagamento di tali somme, sulla base della non esecuzione a regola d'arte dei lavori, ed evitato, dunque, alla stazione appaltante di esperire le azioni per il recupero del credito in un momento successivo.

Si rileva, inoltre, la mancanza di un'attenta vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto da parte dei diversi Rup susseguitesisi, in violazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, le quali prevedono in capo al RUP la responsabilità sull'intero ciclo dell'appalto, e dunque anche in relazione alla fase di esecuzione di ogni singolo intervento.

Ulteriore anomalia emersa dall'analisi degli elementi documentali acquisiti, riguarda un anomalo incremento degli importi contrattuali.

In particolare, a fronte di una base d'asta pari a 712.910 euro, la procedura è stata aggiudicata a Co.Ri.Par S.r.l. per un importo netto di 522.096 euro, con un ribasso d'asta pari al 30%.

In seguito alla consegna dei lavori si è proceduto alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, motivata dalla "cattiva qualità del terreno di fondazione, risultato molto più scadente di quanto emerso dai saggi pre -progettuali e dalla presenza della rete del gas ad una quota (profondità) molto inferiore a quella di norma", per un importo pari a 193,270 euro (totale importo lavori 715.000 euro).

Prescindendo dalla natura della variante, se derivante da errore o omissione progettuale, appare chiaro che essa delinea una carenza di dettaglio nella fase progettuale, soprattutto in riferimento alla presenza

e gestione delle interferenze che avrebbero dovute essere già rilevate e analizzate prima dell'affidamento dei lavori.

Senza entrare, dunque, nel merito della modifica contrattuale, appare, altresì, chiaro che l'approvazione della stessa abbia comportato il totale assorbimento delle economie da ribasso d'asta, in quanto l'importo della variante è molto vicino al risparmio conseguito a seguito del ribasso d'asta, peraltro piuttosto significativo, offerto dall'impresa aggiudicataria.



Tale circostanza concretizza una delle principali criticità rilevate dall'ANAC in sede di verifica delle varianti giunte all'Osservatorio dell'Autorità ai sensi dell'art. 37 del d.l. 90/2014; in particolare nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 24 novembre 2014 contenente le principali criticità riscontrate nella fase esecutiva delle stazioni appaltanti, si elenca tra queste la ricorrente (90% dei casi) ipotesi in cui l'importo di variante è "molto prossimo al risparmio conseguito a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria". Ulteriori incrementi contrattuali, inoltre, sono risultati derivare dall'adozione di due atti di sottomissione (27.02.2017 e 29.03.2017) con cui l'impresa si è impegnata ad eseguire ulteriori lavorazioni per un totale di 193.270, nonché da ulteriori presumibili lavori in economia (non ricompresi nei lavori oggetto degli atti di sottomissione) per un totale complessivo di 110.286 euro, anche derivanti dall'utilizzo di nuovi prezzi.

Da quanto descritto emerge un incremento rispetto all'originario importo contrattuale maggiore del 100%, comportante una modifica contrattuale ed un'incertezza in merito all'oggetto del contratto che non può essere variato in fase di esecuzione, se non nelle ipotesi previste dalla legge.

In base a quanto sopra esposto, ed in attuazione del relativo deliberato consiliare del 9 marzo 2022 tenendo conto dell'intervenuta conclusione della procedura, e dell'attivazione da parte della stazione appaltante, delle iniziative per la riscossione del credito spettante nei confronti dell'impresa esecutrice, si comunica la definizione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici, con invito a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa nella fase esecutiva.

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente il 16 marzo 2022

*Il Presidente*